

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2748 del 05/08/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. SOCIETA' IRETI SPA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO " I RONCHI DI TREBECCO" IN COMUNE DI NIBBIANO VAL TIDONE (PC)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2823 del 05/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque AGOSTO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013. SOCIETA' IRETI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "**I RONCHI DI TREBECCO**" IN COMUNE DI NIBBIANO VAL TIDONE (PC).

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della società IREN EMILIA SPA, (oggi IRETI SPA) avente sede legale in Comune di Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano n. 30, presentata il 29/07/2015 all'Unione dei Comuni Valle del Tidone (svolgente la funzione di SUAP) e trasmessa dalla stessa con nota del 21/04/2016 (acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3954), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**I Ronchi di Trebecco**" (codice agglomerato **APC0408 - PC408**) in Comune di **Nibbiano Val Tidone(PC)**;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale precedentemente autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. N° 1588 del 31/07/2012;

Verificato che:

- la rete fognaria delle acque reflue urbane a servizio dell'agglomerato "**I Ronchi di Trebecco**":
 - serve 14 abitanti (9 residenti e 5 fluttuanti);
 - non raccoglie acque reflue industriali, né assimilate alle domestiche;
 - non è dotata di scolmatori di piena, né di impianti di sollevamento;
 - sarà dotata di un sistema di trattamento, in corso di realizzazione, costituito da una fossa Imhoff, avente capacità di progetto pari a 50 A.E.;
- il sistema di trattamento di cui sopra è da ritenersi appropriato sensi della tabella 2 del punto 7) della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- lo scarico (n° **00100180/519** catasto scarichi) in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale "Fosso Bissolo", così come lo scolmatore di piena dello stesso sistema di trattamento;

Acquisito, relativamente alla matrice scarichi, il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di Arpae con nota del 25/07/2016, prot. n° PGPC 7895/2016;

Valutato che rispetto all'impatto acustico non si rileva la presenza di fonti di emissione significative;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto*

- di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con atto D.D.G. n. 75 del 13 luglio 2016;

Preso atto che dall'01/01/2016 il Gestore del Servizio Idrico integrato è la Società IRETI SPA, così come comunicato da IREN EMILIA SPA (precedente Gestore del S.I.I.) con nota del 30/12/2015, prot. n° EM 007615-2015-P (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 75933);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla società IREN EMILIA S.P.A. (oggi IRETI S.P.A.) per lo svolgimento dell'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**I Ronchi di Trebecco**" in Comune di Nibbiano (PC) (codice agglomerato **APC0408 – PC408**);

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015 e n° 99 del 30/12/2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**I Ronchi di Trebecco**" (codice agglomerato **APC0408 - PC408**) in Comune di **Nibbiano Val Tidone** in capo alla Società IRETI S.P.A. (C. FISC. 01791490343), subentrata ad IREN EMILIA S.P.A., avente sede legale in Comune di Tortona (AL), Frazione Castelnuovo Scrivia, SP 45. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 (parte TERZA) e s.m.i., allo scarico di acque reflue urbane, comprensiva dello scarico derivante dallo scolmatore di piena del sistema di trattamento;

2. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue urbane (n° **00100180/519** catasto scarichi) nel corpo idrico superficiale "Fosso Bissolo", le seguenti **prescrizioni**:

a) lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione di seguito indicati:

- Solidi sospesi totali (mg/l): non più del 50% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 200 mg/l;
- BOD5 (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 250 mg/l;
- COD (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 500 mg/l;

b) il pozzetto di prelievo fiscale a valle del sistema di trattamento dovrà essere in ogni momento accessibile per consentire il controllo ed un agevole e corretto campionamento delle acque reflue; il campionamento dovrà essere altresì consentito anche a monte del sistema di trattamento;

- c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere prevista una regolare pulizia e costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza (anche mediante risagomatura) del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza ed il corretto funzionamento. In particolare dovrà essere prevista la regolare pulizia della fossa Imhoff con la rimozione dei fanghi ogni qualvolta ve ne sia la necessità al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
- e) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza;
- f) dovrà essere tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione), con fogli numerati progressivamente, a disposizione dell'Autorità di Controllo, sul quale annotare:
 - i dati relativi alla manutenzione/verifiche della rete fognaria e del sistema di trattamento;
 - la data di asportazione dei fanghi e la documentazione comprovante l'avvenuto corretto smaltimento, nel caso non sussista l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - quanto previsto alla successiva lettera h);
- g) lo scolmatore di piena del sistema di trattamento si dovrà attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche, garantendo un grado di diluizione pari a 5 rispetto alla portata reflua media delle 24 ore. Anche lo scarico dello scolmatore dovrà rispettare la prescrizione di cui alla precedente lettera c);
- h) in caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria o al sistema di trattamento (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'Azienda U.S.L. di Piacenza e al Comune di Nibbiano Val Tidone, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicata ai medesimi Enti;
- i) dovranno essere preventivamente comunicati all'ARPAE la conclusione dei lavori di e l'attivazione del sistema di trattamento (fossa Imhoff) e ogni eventuale successiva modifica di tale sistema o della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. **di fare salvo che:**

- che qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e depurazione dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente;
- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

4. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo, che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Valle del Tidone sulla base della presente determinazione, sostituisce l'autorizzazione precedentemente rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° N° 1588 del 31/07/2012;
- la presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa di settore e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Valle del Tidone per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio da parte dell'Unione dei Comuni Valle del Tidone.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.